
Legge regionale 4 dicembre 2024, n. 56

Riordino dell'assetto organizzativo del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Modifiche alla l.r. 43/2004.

(Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 09.12.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Statuto. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 43/2004

Art. 2 Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 43/2004

Art. 3 Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 43/2004

Art. 4 Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 43/2004

Art. 5 Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 43/2004

Art. 6 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Visto il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze");

Visto il parere favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Il percorso di riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), già istituite con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Sulle opere pie), è stato avviato con la l. 328/2000 e, successivamente, è stato disciplinato in Toscana con la l.r. 43/2004;

2. La l.r. 43/2004, in particolare, ha disciplinato modalità e tempi per la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato;

3. A distanza di venti anni dalla sua approvazione, in analogia a quanto accaduto in altre regioni, è emersa la necessità di un aggiornamento del sistema regionale inerente alle ASP, disciplinato dalla sopracitata l.r. 43/2004;

4. Risulta necessario modificare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, al fine di ottenere una maggiore efficienza nell'azione amministrativa dell'ente, nel rispetto del principio secondo il quale il comune nomina la maggioranza dei componenti;

5. Risulta inoltre necessario:

a) aggiornare la norma su ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori a quanto contenuto nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

b) alzare il discrimine tra organo collegiale di revisione e revisore unico da euro 2.000.000,00 ad euro 10.000.000,00 di valore complessivo del bilancio dell'ente;

c) prevedere la figura del direttore come obbligatoria e presente in tutte le ASP, in ragione dell'esigenza di assicurare una gestione manageriale dell'ente, in coerenza con la scelta già effettuata dalla maggioranza delle ASP toscane;

Approva la presente legge

Art. 1

Statuto. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 43/2004

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") le parole: " , qualora previsto, " sono soppresse.

Art. 2

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 43/2004

1. L'articolo 19 della l.r. 43/2004 è sostituito dal seguente:

" Art. 19 Consiglio di amministrazione.

1. *Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona ed è composto da tre o cinque amministratori.*
2. *Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre amministratori, due sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale ed uno è nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.*
3. *Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da cinque amministratori, tre sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e due sono nominati dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.*
4. *Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori così individuati:*
 - a) *tre nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;*
 - b) *uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto;*
 - c) *uno designato dall'assemblea.*
5. *Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e in particolare:*
 - a) *l'elezione del presidente;*
 - b) *la nomina del direttore;*
 - c) *la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;*
 - d) *l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;*
 - e) *l'approvazione dei bilanci e del conto economico;*
 - f) *la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;*
 - g) *la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;*
 - h) *l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni. "*

Art. 3

Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 43/2004

1. L'articolo 20 della l.r. 43/2004 è sostituito dal seguente:

" Art. 20 Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori

1. *Le cause di inconferibilità e di incompatibilità per le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). "*

Art. 4

Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 43/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 la parola: " 2.000.000,00 " è sostituita dalla seguente: " 10.000.000,00. "
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 la parola: " 2.000.000,00 " è sostituita dalla seguente: " 10.000.000,00. "

3. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 43/2004 le parole: “ *registro nazionale dei revisori contabili* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *registro nazionale dei revisori legali e delle società di revisione di cui al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)* ”.

Art. 5

Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 43/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 43/2004 le parole: “ *In relazione alle dimensioni dell'attività dell'azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto può prevedere che la gestione della stessa e la sua attività amministrativa siano affidate* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la relativa attività amministrativa sono affidate* ”.

Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.